



Comune di Cattolica Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 51 DEL 27/11/2024

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF:
MODIFICAZIONE**

L'anno duemilaventiquattro , il giorno ventisette , del mese di Novembre , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in Prima convocazione.

Alle ore 21:05 il Segretario Generale procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome	Pr.	Cognome Nome	Pr.
FORONCHI FRANCA	P	MAGNANI MARCO	P
BENELLI GASTONE	P	FRANCA ROBERTO	P
MONTANARI ALESSANDRO	P	GALVANI GIAMPIERO	P
SECCHI MARCO	P	POZZOLI SILVIA	P
GIULINI GIULIANA	P	OLIVIERI NICOLETTA	P
BERTOZZI DAVIDE	P	FRANCA RICCARDO	P
GIUSINI ELENA	P	MAURO FLAVIO	P
MICHELINI ALICE	P	CECCHINI MARCO	A
CASANTI FILIPPO	P		

PRESENTI N. 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale Sig. Alessandro Montanari

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale dott. Andrea Volpini .

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli assessori: UGUCCIONI ALESSANDRO, ROMEO NICOLA ANTONIO, VACCARINI FEDERICO, GABELLINI CLAUDIA, BELLUZZI ALESSANDRO .

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

Il Consigliere **Cecchini Marco** è assente giustificato;

I Consiglieri presenti in aula sono 16.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 69 (proponente: FORONCHI FRANCA) predisposta in data 14/11/2024 dal Dirigente Settore 1;

Visto il Parere del Collegio dei Revisori n. 21 espresso in data 21/11/2024 e depositato agli atti del presente verbale;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 15/11/2024 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 01 CLAUDIA MARISEL RUFER / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 15/11/2024 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott ANDREA VOLPINI / ArubaPEC S.p.A. ;

Relaziona la Sindaca Foronchi Franca;

Seguono interventi:

- Consigliere Galvani Gianpiero, Consigliera Pozzoli Silvia e il Consigliere Franca Riccardo;

La Sindaca Foronchi Franca risponde.

Gli interventi sono riportati nella registrazione digitale della seduta disponibile nel sito web dell'Amministrazione comunale all'indirizzo: <http://www.cattolica.rn/retecivica-citta-di-cattolica/area-istituzionale/live-stream-consiglio-comunale-comune-di-cattolica>

Successivamente la proposta viene sottoposta a votazione palese espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: 16

Astenuti: //

Votanti: 16

Favorevoli: 11 (Sindaca Foronchi Franca – PD: Benelli Gastone, Montanari Alessandro, Secchi Marco, Giulini Giuliana, Bertozzi Davide, Giusini Elena, Michelini Alice – Gruppo Misto: Casanti Filippo – Cattolica Futura: Magnani Marco – Idee in Comune: Franca Roberto)

Contrari: 5 (Progetto Cattolica: Galvani Gianpiero – M5S: Pozzoli Silvia – Siamo Cattolica: Olivieri Nicoletta – Alleanza Civica: Franca Riccardo – Fratelli d'Italia: Mauro Flavio)

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 69.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- RICHIAMATE le deliberazioni n. 91 e 92 del 28/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026;
- RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026: assegnazione risorse finanziarie;
- VISTO l'art. 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- VISTO il D. Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'Addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF);
- VISTO, in particolare, l'art. 1, commi 3, 3 bis e 4 del D.Lgs. n. 360/1998, come modificati dall'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3: - “I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”.

3 bis – “Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali”;

4. L'addizionale e' determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917...omissis...

- VISTO la seconda parte dell'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, il quale testualmente recita: “Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.18”;

- RILEVATO, dunque, sulla base della norma richiamata, che il Comune con delibera di natura regolamentare, può:
 - a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dello 0,8%;
 - b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale IRPEF differenziate in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini IRPEF, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
 - c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

- RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 28.2.2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata istituita l'addizionale comunale IRPEF con decorrenza dal 1° gennaio 2000, con l'aliquota dello 0,2%;

- RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.170 del 22.11.2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata variata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF con decorrenza dal 1° gennaio 2007, portandola allo 0,15%;

- RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.96 del 29.11.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF" con decorrenza dal 1° gennaio 2008;

- RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 6/5/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato modificato il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF" con decorrenza dal 1° gennaio 2013 introducendo un'aliquota differenziata in base agli scaglioni di reddito di cui all'art.11, comma 1 del TUIR approvato con D.P.R. n.917/1986, senza tuttavia introdurre soglie di esenzione per reddito;

- RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.71 del 29/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato modificato il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF" con decorrenza dal 1° gennaio 2020 introducendo una soglia di esenzione per i redditi imponibili (redditi complessivi calcolati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta) compresi tra zero e 15.000,00 Euro (primo scaglione IRPEF);

- RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 27/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato modificato il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF", con decorrenza dal 1° gennaio 2022; in tale occasione sono stati rimodulati gli scaglioni di reddito di applicazione dell'addizionale sulla base delle modifiche apportate all'art.11, comma 1 del TUIR, approvato con D.P.R. n.917/1986, dall'art. 1, comma 2, lett. a), L. 30 dicembre 2021, n. 234, lasciando tuttavia invariata la soglia di esenzione per i redditi imponibili (redditi complessivi calcolati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta) compresi tra zero e 15.000,00 Euro (primo scaglione IRPEF);

- VISTO l'art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, che, per il 2024, ha ridotto da

quattro a tre il numero di scaglioni di reddito sui quali applicare le aliquote progressive per il calcolo dell'IRPEF come segue:

comma 1, art.11, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 versione valida fino al 31.12.2023:

1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

comma 1, art.1, D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 versione valida per il 2024:

1. Per l'anno 2024, nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- c) oltre 50.000, 43 per cento.

- VISTO il disegno di legge di bilancio per l'anno 2025 con il quale viene stabilito che gli scaglioni IRPEF di cui al comma 1, art.1, D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, dapprima previsti in applicazione per il solo 2024, diventino „a regime“, ovvero applicati anche per gli anni successivi, modificando in tal senso il comma 1, art.11, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- VISTO l'articolo 2 del vigente “Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF“, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A), in cui l'articolazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF è basata sulla versione vigente del comma 1, art.11, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, applicabile fino al 31.12.2023, che prevede quattro scaglioni di reddito:

“Art.2

- ALIQUOTE

1. Il Comune di Cattolica applica dal 01.01.2000 l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, come sopra istituita, fissandone le seguenti misure: dall'anno 2000 al 2006, 0,2%, dall'anno 2007 al 2012, 0,15%, dall'anno 2013 all'anno 2021, in base agli scaglioni dell'IRPEF: per redditi fino a 15.000,00 Euro, 0,15%, per redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 0,25%, per redditi oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 0,40%, per redditi oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 0,60%, per redditi oltre 75.000 euro, 0,80%.

2. Dal 1 gennaio 2022 l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef viene stabilita in misura progressiva in base ai nuovi scaglioni dell'Irpef di cui all'art.11, comma 1 del TUIR approvato con D.P.R. n.917/1986 come segue:

- redditi fino a 15.000,00 Euro, 0,15%;
- redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 0,25%;
- redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 0,40%;
- redditi oltre 50.000 euro, 0,80%.

2 bis. Dal 1 gennaio 2020 viene stabilita una soglia di esenzione per i redditi imponibili rientranti nel primo scaglione Irpef, ovvero per i redditi imponibili fino ad Euro 15.000,00.

3. L'efficacia della deliberazione è subordinata alla sua pubblicazione sul sito informatico del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) ai sensi dell'art.14, comma 8, D.Lgs.23/2011 e successive modificazioni.
4. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata quella stabilita dal Comune nell'esercizio precedente.“;
- RICHIAMATA la già citata seconda parte dell'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, secondo cui i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;
 - RICHIAMATO altresì l'art.3, comma 3, D.Lgs. n.216/2023 secondo cui: *„Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023.“;*
 - RICHIAMATO altresì l'art.3, comma 4, D.Lgs. n.216/2023 secondo cui: *„ Nel caso in cui i comuni non adottano la delibera di cui al comma 3 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno 2024, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2023.“;*
 - DATO ATTO pertanto, che i comuni, per il 2024, qualora non avessero voluto adottare l'aliquota unica, potevano stabilire di applicare l'addizionale comunale all'IRPEF sulla base degli scaglioni previsti dal comma 1, art.1, D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, oppure sulla base degli scaglioni di cui al comma 1, art.11, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti nel 2023, in ogni caso adottando una delibera di modificazione delle aliquote e degli scaglioni entro il 15.4.2024; in caso di mancata adozione della delibera si sarebbero applicate le aliquote e gli scaglioni vigenti nel 2023;
 - DATO ATTO che il Comune di Cattolica per il 2024 ha continuato ad applicare le aliquote e gli scaglioni dell'addizionale comunale all'IRPEF già vigenti nel 2023;
 - DATO ATTO tuttavia, che in virtù delle previste modificazioni al comma 1, art.11, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nei termini sopra descritti, che verranno inserite nella Legge di bilancio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, e, per quanto occorrer possa, dell'art.3, comma 3, D.Lgs.n.216/2023, occorre modificare il predetto articolo 2 del "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF“ per prevedere, dal 2025, l'articolazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF su tre scaglioni di reddito IRPEF, come sarà nel novellato Testo unico delle imposte sui redditi, e non su quattro com'è nella versione vigente del Regolamento comunale;
 - DATO ATTO che, conseguentemente, occorrerà anche modificare le aliquote dell'addizionale per assicurare l'equilibrio di bilancio;

- VISTO l'allegato B), parte integrante del presente atto, che contiene le modifiche e gli aggiornamenti all'art.2 del Regolamento; in tale ambito, le parti barrate costituiscono abrogazioni di norme precedentemente approvate, mentre le parti evidenziate in giallo costituiscono nuove aggiunte o modificazioni da approvare in questa sede;
- VISTO il testo del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale Comunale all'IRPEF, coordinato con le modifiche apportate, allegato al presente atto sotto la lettera „C“ a formarne parte integrante;
- VISTI, altresì:
 - il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
 - l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, in base al quale: “15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. ...omissis”;
 - l'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, il quale dispone che “a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce”; in mancanza di pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote entro il termine del 20 dicembre di ciascun anno, si applicano le aliquote stabilite per l'anno precedente;
 - la modifica normativa introdotta dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 175 del 2014, che ha soppresso all'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 360 del 1998 l'alinea: “salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento”; in seguito a tale modifica, quindi, l'acconto dell'imposta in questione deve essere determinato, in ogni caso, sulla base delle aliquote e dell'esenzione vigenti nell'anno precedente, essendo stata eliminata la possibilità di riscuotere, già in sede di acconto, l'imposta sulla base delle aliquote deliberate per il nuovo anno che, invece, prima era riconosciuta a condizione che la delibera fosse stata pubblicata entro il 20 dicembre dell'anno precedente;
- DATO ATTO, per quanto precede, che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art.53, comma 16, L.388/2000, il 1° gennaio 2025;
- CONSIDERATO che la modificazione apportata agli scaglioni IRPEF e alle aliquote si intende assunta ad invarianza del gettito previsto relativamente all'addizionale comunale all'IRPEF;
- RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento, atteso che le disposizioni di cui trattasi vengono assunte in ottemperanza alle previsioni legislative dettate in materia;

- VISTI:

- il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore 1, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

- il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile della proposta di cui trattasi;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Generale delle Entrate;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DELIBERA

- di approvare le modificazioni di cui all'allegato B), parte integrante del presente atto, al **«Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF»**, approvato con deliberazione C.C. n.96 del 29.11.2007 e sue successive modifiche, e conseguentemente di approvare il nuovo schema di Regolamento allegato al presente provvedimento sotto la lettera C) quale parte integrante;

- di dare atto che la presente deliberazione entrerà in vigore l'1 gennaio 2025; a tal fine sarà trasmessa, ai sensi del c. 15, art. 13, del D.L. n. 201/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che costituisce condizione per la sua efficacia ai sensi dell'art.14, comma 8, D.Lgs.23/2011 e successive modificazioni, ed anche ai sensi dell'art.8, comma 3, D.Lgs. n.175/2014;

- di dare atto che la presente deliberazione si intende assunta ad invarianza del gettito previsto relativamente all'addizionale comunale all'IRPEF;

- di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Claudia Rufer, Dirigente del Settore 1;

di trasmettere copia della presente deliberazione all'ufficio Tributi, all'ufficio Ragioneria e all'ufficio stipendi.

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
ALESSANDRO MONTANARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA VOLPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)